

STATUTO

**G.S. GROUP 2.0 SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: EBOLI SA VIA STATI UNITI
D'AMERICA 53
Numero REA: SA - 524868
Codice fiscale: 06458380653
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-07-2026 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" all'atto

N. 1713 della raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA'
"G.S. GROUP 2.0 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

ART.1) DENOMINAZIONE

È costituita una Società Cooperativa a mutualità prevalente denominata "G.S. GROUP 2.0 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L."

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 c.c.

ART.2) SEDE

La cooperativa ha sede nel Comune di Eboli (SA).

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

ART.3) DURATA

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2070. Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

TITOLO II SCOPO ED OGGETTO

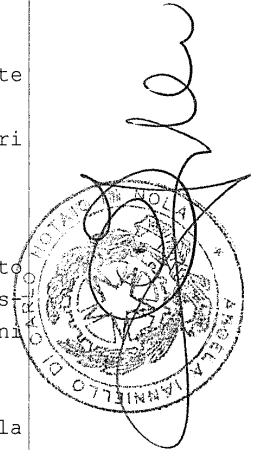
ART.4) SCOPO E ATTIVITÀ MUTUALISTICA

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata. Essa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513, 2514, 2515 codice civile avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, anche ai sensi della legge n.443 dell'8 agosto 1985 e sue successive modificazioni, e si propone di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi forma con cui contribuire comunque al raggiungimento degli scopi sociali. La tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori è disciplinata da un apposito regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n.142. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi. La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

ART.5) OGGETTO

In conformità all'interesse dei soci a partecipare ai vantaggi mutualistici della cooperativa ed ai requisiti dei soci medesimi di cui in appresso, le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono le seguenti:

- la lavorazione e posa in opera di prodotti in gesso e lavori in cartongesso in genere;
- l'esecuzione di lavori di pitturazione, decorazione e im-



Carlo Sardo
Corrado Pizzagallo
Corrado Simone

biancatura di interni ed esterni, su edifici residenziali, commerciali, industriali e pubblici, sia in conto proprio che per conto terzi;

- l'applicazione di pitture, vernici, smalti, resine, stucchi, gesso e materiali similari per la protezione e decorazione di superfici murarie, metalliche, in legno, in pietra, in cartongesso, in vetro o in altri materiali;

- la decorazione e il trattamento di superfici interne ed esterne, comprese l'esecuzione di stucchi decorativi, trompe l'oeil, affreschi e pitture artistiche;

- la fornitura e l'installazione di carta da parati, tappezzeria, tessuti murali, pannelli decorativi, rivestimenti murali e altri materiali simili per la decorazione di ambienti;

- la preparazione e la protezione delle superfici da trattare, compresa la rasatura, la levigatura, la stuccatura e il ripristino delle superfici danneggiate;

- il trattamento di superfici per la protezione contro l'umidità, la corrosione, il fuoco, la ruggine e altri agenti atmosferici, attraverso l'applicazione di specifici rivestimenti protettivi;

- l'esecuzione di lavori di verniciatura e trattamento protettivo su strutture metalliche, legno, alluminio e plastica;

- l'ideazione e consulenza in ambito di pittura e decorazione per l'ottimizzazione estetica e funzionale di spazi interni ed esterni, anche con l'uso di tecnologie avanzate, come pitture ecologiche, vernici speciali e soluzioni innovative;

- l'acquisto, la vendita, la distribuzione e il commercio, all'ingrosso e al dettaglio, di materiali e attrezzature per la pittura e la decorazione, quali vernici, smalti, pennelli, rulli, spatole, attrezzi da lavoro e macchinari specifici per l'applicazione di pitture;

- la gestione di impianti e strutture per la produzione, la preparazione e la miscelazione di vernici, pitture e prodotti affini, nonché la fornitura di servizi di personalizzazione delle pitture e dei materiali in base alle specifiche richieste dei clienti;

- la gestione e lo svolgimento di attività complementari e accessorie connesse al settore della pitturazione e decorazione, quali la manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici trattate, la consulenza tecnica, l'analisi dei colori, la progettazione di soluzioni decorative e l'installazione di soluzioni architettoniche correlate;

- il noleggio con sistema a caldo e a freddo di carrelli elevatori, autopiattaforme, autogru, autoscale, piattaforme aeree elettriche per sollevamento merci, rampe da carico, gru, ponteggio autosollevante, piattaforme telescopiche, nonché di spazzatrici, transpallets, pulitrici alta pressione, moto aspiratori, montaggio e noleggio di scaffalature metalliche componibili, sollevatori oleodinamici, trasportatori, scale aeree, lavori di piccola edilizia;

- il trasporto di merci su strada, in proprio ed in conto terzi, e a prestazione di servizi di logistica.

- l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, pubblici e privati, civili, industriali, commerciali, artigianali, agricoli e turistici, sia in conto proprio che per conto di enti pubblici e privati;

- la costruzione, demolizione, ricostruzione, ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, risanamento conservativo, recupero edilizio, consolidamento statico e miglioramento sismico di fabbricati, immobili, complessi edilizi, infrastrutture ed opere di qualsiasi genere;

- l'esecuzione di opere in cemento armato, carpenteria edile, murature di qualsiasi tipo, intonaci, massetti, pavimentazioni, rivestimenti, impermeabilizzazioni, coperture, tetti, facciate, cappotti termici, isolamenti termici ed acustici.

- lavori di scavo, sbancamento, movimento terra, livellamenti, sistemazioni agrarie, urbanizzazioni primarie e secondarie, opere stradali e preparazione di aree edificabili.

- costruzione e manutenzione di strade, marciapiedi, parcheggi, piazzali, pavimentazioni industriali, reti fognarie, acquedotti, opere di urbanizzazione primaria e secondaria

- la progettazione, installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione e riparazione degli impianti di cui al D.M. 37/2008, ed in particolare:

a) impianti elettrici;

b) impianti radiotelevisivi, elettronici, videosorveglianza, antintrusione, automazione, domotica, reti dati e telecomunicazioni;

c) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione e ventilazione;

d) impianti idrici, sanitari e di distribuzione acqua;

e) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas;

f) impianti di sollevamento di persone o cose, ascensori, montacarichi, scale mobili;

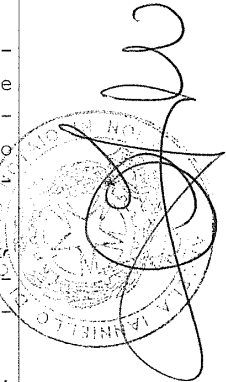
g) impianti antincendio;

- installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici, solari termici, impianti eolici, sistemi di accumulo, colonnine di ricarica elettrica, comunità energetiche, impianti per l'efficientamento energetico;

- fornitura e posa in opera di infissi, serramenti, porte interne, portoni industriali, porte blindate, cancelli, recinzioni, carpenteria metallica, inferriate, ringhiere e opere da fabbro;

- produzione, lavorazione, montaggio e posa in opera di manufatti in legno, arredi su misura, strutture lignee, pergolati, gazebo e coperture in legno;

- progettazione, realizzazione, produzione, montaggio, smontaggio, noleggio, trasporto, deposito e manutenzione di stand fieristici, padiglioni espositivi, showroom, corner commercia-



Corrado Forcato

Corrado Forcato
Corrado Simone

li, strutture modulari, strutture mobili, gazebo, tensostrutture, palchi, pedane, coperture temporanee, scenografie e allestimenti di qualsiasi genere;

- organizzazione, gestione e realizzazione di eventi, manifestazioni, fiere, congressi, esposizioni, meeting, spettacoli, concerti, eventi culturali, sportivi, promozionali, aziendali e privati;

- allestimento tecnico e logistico degli eventi con installazione di palchi, strutture mobili, service audio, video, luci, ledwall, impianti elettrici temporanei, coperture, tensostrutture, tribune e arredamenti;

- servizi di facchinaggio, movimentazione merci, montaggio e smontaggio di arredi, traslochi civili e industriali, logistica integrata, deposito e magazzinaggio;

- noleggio a caldo e a freddo di macchine operatrici, escavatori, miniescavatori, pale meccaniche, gru, ponteggi, casseforme, ponteggi multidirezionali, autocarri, furgoni, container, bagni chimici, generatori, gruppi elettrogeni, compressori e qualsiasi attrezzatura per edilizia, industria ed eventi.

- carpenteria metallica leggera e pesante, carpenteria in legno, lavorazioni metalliche, saldature, assemblaggi e costruzione di strutture metalliche;

- realizzazione e manutenzione di aree verdi, giardini, parchi, impianti di irrigazione, arredo urbano e sistemazioni esterne;

- servizi di pulizia, ordinaria e straordinaria, di immobili civili, commerciali, industriali e pubblici, nonché di condomini, scale condominiali, appartamenti, abitazioni, uffici, studi professionali, negozi, locali commerciali, capannoni, magazzini, alberghi, strutture ricettive, scuole, palestre, autorimesse, aree comuni, cortili, piazzali e pertinenze, comprensivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di attività di sanificazione, igienizzazione, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione (nei limiti consentiti dalla normativa vigente), pulizia di vetrate, facciate, spazi esterni;

- commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti, materiali, ricambi e componenti per impianti idraulici, termoidraulici, di riscaldamento, condizionamento e climatizzazione sia in negozi fisici che online.

La società, non in via prevalente ma in via del tutto strumentale per il perseguimento dell'oggetto sociale, può compiere qualsiasi altra operazione connessa all'attività sociale e ritenuta dall'organo amministrativo necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Può assumere, sia direttamente, sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società (nei limiti di cui all'art. 2361 c.c.), contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di obbligazioni di terzi. Le attività di carattere finanziario e l'assunzione di parte-

cipazioni devono, comunque, essere strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale; sono tassativamente escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art.106 del d. lgs. 01-09-93 n. 385, nonché quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La società dovrà operare nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini, albi professionali, etc., con esclusione tassativa, quindi, delle attività per legge riservate. L'esercizio di attività che necessitano di particolari autorizzazioni è subordinato al rilascio delle stesse ed al conseguimento degli specifici requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento di tali attività.

ART.6) REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ MUTUALISTICA

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

ART.7) NORMATIVA APPLICABILE

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. Il superamento dei limiti stabiliti dall'art.2519 C.C. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso. Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centoottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

TITOLO III SOCI

ART.8) NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art.2519 C.C.. Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche. Se, durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa. In deroga a quanto precede, possono esse-

Carlo Scrobo

Carlo Scrobo
Carlo Scrobo

re ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

In aggiunta ai soci cooperatori, possono altresì, aderire alla cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, e titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.

ART.9) PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo fissati dalla legge nel rispetto di quanto stabilito con delibera assembleare;
- d) versamento del sovrapprezzo;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché alle gare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.5 e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda dandone comunicazione all'interessato. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 12.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, in tal caso l'ammissione dovrà nuovamente essere deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.

Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

ART.10) DIRITTI DEI SOCI

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

ART.11) ACCESSO ALLO SCAMBIO MUTUALISTICO

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo e all'oggetto della cooperativa e pertanto di effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

ART.12) OBBLIGHI DEI SOCI

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare: il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese istruttoria. Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati. Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa. Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

ART.13) OBBLIGHI DEI SOCI NEI RAPPORTI MUTUALISTICI

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto della normativa in materia vigente al tempo.

ART.14) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.



Corrado

Corrado

Borghese

Simone

Corrado

Corrado

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale. In alternativa all'autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

ART.15) ACQUISTO DI QUOTE PROPRIE

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

ART.16) RECESSO

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalle norme sulle società cooperative e sulla società a responsabilità limitata quest'ultima in quanto compatibili. In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
- d) il trasferimento della residenza del socio in una Regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività;
- e) la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti. Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito

dalla legge, il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato entro il mese di settembre, con la chiusura dell'esercizio successivo se il recesso è stato comunicato dopo il 1° ottobre.

ART.17) ESCLUSIONE

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese in concorrenza con quella della cooperativa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte dei medesimi al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART.18) MORTE DEL SOCIO

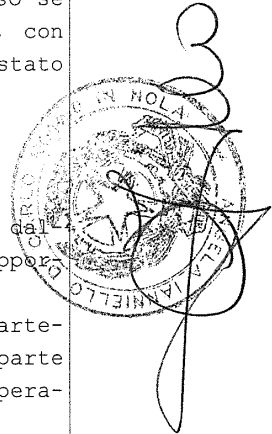
Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentreranno nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, devono nominare un rappresentante comune.

Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

ART.19) LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Essa comprende il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 quin-



Carlo Severo

Carlo Severo
Comandante

quies e sexies C.C., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

ART.20) RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

ART. 21) TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

Il trattamento economico dei soci cooperatori è determinato da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di distinto rapporto di lavoro subordinato, il regolamento interno richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci cooperatori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

TITOLO V PATRIMONIO E MUTUALITÀ

ART.22) PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci cooperatori, dai conferimenti dei soci sovventori costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- b) dai proventi derivanti dall'emissione di strumenti finanziari non imputabili al capitale;
- c) dalla riserva legale;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

ART.23) PREVALENZA DELLA MUTUALITÀ

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondimutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.24) CAPITALE SOCIALE

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge. Le quote sono indivisibili. Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

ART.25) BILANCIO

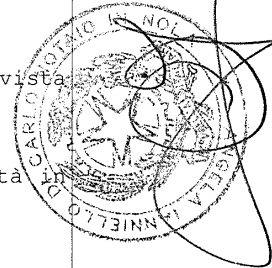
L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

ART.26) UTILI

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore a quella



Carlo Scardolo

Corrado Pozzoli
Corrado Sinore

prevista dalla legge;

- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

ART.27) RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- a) le ore di lavoro prestate da ciascun socio nell'anno;
 - b) le mansioni e la qualifica di ciascun socio lavoratore.
- L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- 1) in forma liquida;
- 2) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con emissione di nuove.

ART.28) STRUMENTI FINANZIARI

Ai sensi dell'art.2526 ultimo comma c.c., la cooperativa - alla quale, ai sensi del precedente articolo 7, si applicano le normative sulle società a responsabilità limitata - può offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

ART.29) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

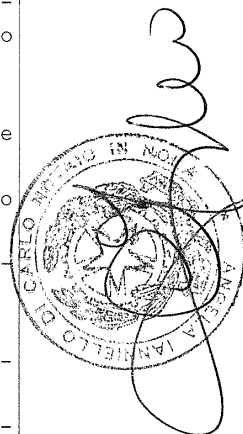
- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
- 4) le modificazioni dello statuto;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art.2479 bis c.c..

ART.30) CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto (componenti dell'organo amministrativo e di controllo, rappresentante comune dei possessori degli strumenti finanziari ai sensi dell'art.2541 ultimo comma c.c., rappresentante comune degli obbligazionisti, se esistenti) con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnata a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, fax, telefax, posta elettronica, etc.).

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessun socio si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi dovrà darsi tempestiva comunicazione delle



Carlo Borzetti

Carlo Borzetti
Corrado Simone

deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, ai sensi dell'art.2367 c.c., quanto ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.

ART.31) MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

L'assemblea tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta. Per le sole delibere di cui ai n.ri 4 (modificazioni dello statuto) e 6 (decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) del precedente art.29, l'assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

ART.32) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione. Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e

nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, del presente statuto. Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

ART. 33) RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorchè non soci.

TITOLO VII AMMINISTRAZIONE

ART. 34) FORME DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata, da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina nei limiti consentiti dalla legge e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

ART. 35) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale se esistente o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Il consiglio



Carlo Lazzaro

Carlo Pozzetti
Carmelo Simone

di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili.

ART.36) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 C.C..

ART.37) POTERI DI GESTIONE

All'organo amministrativo competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della cooperativa. Esso può nominare, determinandone i poteri, direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ART.38) DELEGHE

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega o dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale se esistente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

ART.39) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, e agli amministratori delegati, secondo quanto stabilito nella delibera di nomina.

ART.40) RIMBORSI E COMPENSI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

TITOLO VIII CONTROLLO

ART.41) CONTROLLO DEI SOCI

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476 C.C., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.

ART.42) ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

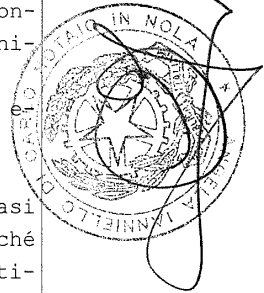
ART.43) SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ART.44) DEVOLUZIONE

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art.2514 lettera c) c.c.



Carlo Giarro

Corrado Rosol
Simone